

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-3482 del 07/07/2022 |
| Oggetto | VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DAL TORRENTE TRESINARO CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, E CONTESTUALE OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO DI PERTINENZA DEL TORRENTE TRESINARO AD USO ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO IN COMUNE DI SCANDIANO (RE) LOCALITA' RIVA DI RONDINARA - PRATICA N. 606 - 9174/2020 - CODICE PROCEDIMENTO RE14A0015 - TITOLARE: MONZALI GIORGIO |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-3662 del 07/07/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno sette LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

RPratica N.9174/2020

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DAL TORRENTE TRESINARO CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **IRRIGAZIONE AGRICOLA**, E CONTESTUALE OCCUPAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO DI PERTINENZA DEL **TORRENTE TRESINARO AD USO ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO** IN COMUNE DI **SCANDIANO (RE)** LOCALITA' **RIVA DI RONDINARA** - PRATICA N. **606** - CODICE PROCEDIMENTO **RE14A0015**.

TITOLARE: **MONZALI GIORGIO**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese istruttorie, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica:

DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."
- La Determinazione ARPAE n. DET-2022-427 del 27/05/2022 "Direzione Tecnica. Attivazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'anno 2022".

PREMESSO che

- che con Determinazione n. DET-AMB-2020-2211 in data 13/05/2020 rilasciata da ARPAE è stato assentito al sig. Monzali Giorgio il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica mediante prelievo dal Torrente Tresinaro con procedura semplificata in Comune di Scandiano (RE) località Riva di Rondinara da destinare all'uso agricolo irriguo con una portata massima di l/s 2 per un volume annuo complessivo di metri cubi 518,4, con scadenza 31/12/2024.

PRESO ATTO

- dell'istanza presentata dal sig. Monzali Giorgio C.F. MNZGRG54R19I496G in data **25/05/2020** tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del **Torrente Tresinaro** in Comune di **Scandiano (RE)** località **Riva di Rondinara**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **53** dalla particella **79** ad uso **attraversamento in subalveo**;
- della successiva integrazione presentata dal sig. Monzali Giorgio e assunta al protocollo PG/2020/134023 del **18/09/2020**;
- della successiva istanza presentata dal sig. Monzali Giorgio in data **26/11/2020** tendente ad ottenere la variante sostanziale della concessione di derivazione acqua pubblica dal Torrente Tresinaro con la modifica dell'opera di presa mediante prelievo da n° 1 pozzo di subalveo, ubicato su terreno di proprietà del richiedente, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Scandiano (RE) al foglio **53** mappale **265**, coordinate UTM RER: X = 632.913 Y = 933.924, da destinare all'uso **irrigazione agricola**, e la contestuale occupazione di area di pertinenza demaniale del **Torrente Tresinaro** in Comune di **Scandiano (RE)** località **Riva di Rondinara**, identificata al N.C.T. di detto Comune al Foglio **53** dalla particella **79** ad uso **attraversamento in subalveo** mediante condotta di adduzione dell'acqua prelevata dal Torrente Tresinaro al suddetto pozzo di subalveo, ubicato in terreno di proprietà del richiedente.

CONSIDERATO:

- che, per la tipologia della variante richiesta, consistente nella modifica dell'opera di presa, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli art. 6 e seguenti del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento.
- che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, è stato adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area del demanio idrico pertinente la condotta di adduzione posta in fregio al Torrente Tresinaro.

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **superficiali (Torrente Tresinaro)**
- portata massima **2 l/s**;
- volume annuo massimo **518 m³/anno**;
- che parte delle opere di derivazione ricadono in un'area **Paesaggio Naturale Protetto PNatRE02 – Collina reggiana – Terre di Matilde**;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **012014000002 ER – Torrente Tresinaro**.
- l'intera portata derivata non viene re-immessa nel medesimo corso d'acqua (prelievo **DISSIPATIVO**);
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli art. 12 del R.R. 41/2001, e Nulla Osta Idraulico:

- **Provincia di Reggio Emilia**, assunto al protocollo con n. PG/2021/131455 in data 25/08/2021, che ha espresso parere favorevole alla richiesta all'accoglimento dell'istanza;

- **Servizio Aree Protette e Sviluppo della montagna**, assunto al protocollo con n. PG/2022/54185 in data 31/03/2022, che non ha espresso pareri in quanto non interessati Siti Rete Natura 2000;
- **Nulla Osta Idraulico dell'Agencia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile**, assunto al protocollo con n. PG/2022/58540 in data 07/12/2018, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione all'art 9;
- **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**, assunto al protocollo con n. PG/2022/62707 in data 14/04/2022, che non ha espresso parere in quanto *“l'intervento in esame è posto all'esterno e a distanza dal Sito Rete Natura 2000 (SRN) IT4030017 gestito dall'Ente e non vanta alcuna incidenza sugli habitat e sulle specie in esso presenti”*;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 157 in data 25/05/2022 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante sostanziale della concessione con occupazione di area del demanio idrico e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni né domande in concorrenza;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo per l'utilizzo della derivazione, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. a) (irrigazione agricola) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015, n. 1792/2016 e n.1717/2021;
- che, in ragione del consumo annuo da assentire (m³ 518), l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza pari a **€ 12,68**;
- che, in conseguenza dell'intervenuta variante, di cui all'istanza del 26/11/2020, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo per l'occupazione delle aree demaniali, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lettera f) attraversamenti e parallelismi, comma 2 e comma 3 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 come specificato nel disciplinare;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;
- che, **a decorrere dal 01/07/2022**, il canone annuo dovuto per l'occupazione di aree del demanio idrico ammonta ad **€ 103,14** quale canone frazionato per l'annualità 2022;
- che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è stato costituito per l'importo di **€ 250,00**;
- che pertanto, il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di **€ 115,82** quale canone complessivo per l'annualità **2022**, e inoltre dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dell'importo relativo al canone per l'utilizzo della risorsa idrica della pregressa annualità 2021 come specificato nel disciplinare;
- che il volume di prelievo concedibile è da ritenersi mediamente congruo;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2022) risulta regolarmente corrisposto per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed al quantitativo massimo di prelievo assentito in data 30/06/2022;
- che il canone di concessione relativo alla concessione originaria per la pregressa annualità 2021 risulta regolarmente corrisposto per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed al quantitativo massimo di prelievo assentito in data 30/06/2022;

- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente costituito in data 08/05/2020;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, al Sig. **Monzali Giorgio** C.F. **MNZGRG54R191496G** residente in Comune di Scandiano (RE) la variante sostanziale della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Torrente Tresinaro con la modifica dell'opera di presa mediante prelievo da n° 1 pozzo di subalveo, ubicato su terreno di proprietà del richiedente, in Comune di Scandiano (RE) località Riva di Rondinara da destinare all'uso irrigazione agricola, e la contestuale occupazione di area di pertinenza demaniale del Torrente Tresinaro in Comune di Scandiano (RE) località Riva di Rondinara, ad uso attraversamento in subalveo mediante condotta di adduzione;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,0 per un volume complessivo annuo non superiore a m³ 518 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di dare atto che il concessionario è tenuto al rispetto delle norme introdotte con Determinazione ARPAE n. DET-2022-427 del 27/05/2022 "*Direzione Tecnica. Attivazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'anno 2022*" per il periodo di validità della stessa;
- d) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la durata della concessione sia valida fino al **31/12/2031**
- e) di stabilire che per l'annualità in corso (**2022**) l'importo complessivo del canone dovuto è pari a **€ 115,82** così distinto: € 12,68 per la derivazione d'acqua pubblica e € 103,14 quale canone frazionato, in ragione dei ratei mensili, per l'occupazione di area demaniale, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito in occasione della precedente concessione;
- g) di dare atto che il canone dovuto relativo alla pregressa annualità 2021 **risulta già regolarmente corrisposto dal concessionario**;
- h) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2022** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le stesse modalità di cui al punto precedente e che **l'importo corrispondente** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito

del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE

m) di dare atto, infine:

- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
- che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

*LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

*Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal **Torrente Tresinaro** ad uso **irrigazione agricola** in territorio del Comune di **Scandiano (RE)** località **Riva di Rondinara** e per l'occupazione di area demaniale ad uso attraversamento in subalveo richiesta da **Monzali Giorgio** in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- l'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo di subalveo di profondità 9,00 m equipaggiato con elettropompa mobile della potenza di kw 5,5 con portata massima d'esercizio pari a l/s 2;
- le opere di prelievo sono site in località Riva di Rondinara del Comune di Scandiano (RE) su terreno di proprietà del sig. Monzali Giorgio censito al foglio n. 53 mappale n. 265, coordinate UTM*RER: X = 632.913 Y = 933.924;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per uso irrigazione agricola a servizio delle esigenze idriche del terreno aziendale attivato a vigneto per un estensione di circa 4,8 ettari con un consumo annuo di mc 518.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei seguenti limiti:

- portata massima d'esercizio pari a l/s 2;
- volume di prelievo annuo complessivo non superiore a m³ 518.
- L'irrigazione viene esercitata utilizzando il sistema irriguo a goccia.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Deflusso Minimo Vitale**

4.1 Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo (DMV), è fissata in **I/s 200 da maggio a settembre (DMV estivo) e I/s 290 da ottobre ad aprile (DMV invernale)** in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005, così come rivisto e aggiornato dalla D.G.R. 2067/2015.

4.2 Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del corso d'acqua, a valle del punto di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

4.3 Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

4.4 Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Articolo 5 **Superfici demaniali occupate e loro utilizzo**

La derivazione comporta la seguente occupazione del demanio suoli del Torrente Tresinaro, nel Comune di Scandiano (RE) al Foglio 53, particella 77, come indicata nel progetto definitivo, al quale si rimanda per dettagli e precisazioni:

- Condotta di adduzione in PVC delle acque prelevate dal Torrente Tresinaro di dimensioni:
Ø mm 200 - m 25;

Articolo 6 **Rinnovo della concessione**

6.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

6.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente, prima della scadenza della stessa.

6.3 Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Articolo 7 **Canone della concessione**

7.1 L'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica (determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. a) della LR 3/99 e s.m.i.) e a quello dovuto per le occupazioni (sia temporanee che permanenti) di aree del demanio idrico (determinato ai sensi dell'art. 20 L.R. 14/04/2004 n. 7).

7.2 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

7.3 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

7.4 Ai sensi del comma 1 dell'art.8 della citata L.R. n.2/2015 l'importo del canone annuo 2022, per la derivazione della risorsa idrica a uso irrigazione agricola ammonta a € **12,68**; il canone per l'occupazione di aree del demanio idrico ammonta ad € **103,14** quale canone frazionato in ragione dei ratei mensili per l'annualità 2022. Complessivamente il canone annuo per il 2022, per la derivazione d'acqua pubblica e l'occupazione di suolo demaniale, ammonta a € **115,82** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto.

7.5 L'importo del canone della pregressa annualità 2021, dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della risorsa idrica, del quale viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a € **12,24**.

7.6 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

7.7 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

7.8 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

7.9 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 8 **Deposito Cauzionale**

8.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta costituita in occasione del precedente provvedimento autorizzativo per l'importo di € **250,00**, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, e pertanto non è necessario operare adeguamento o integrazione.

Articolo 9 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

9.1 Dispositivo di misurazione - Si prescrive l'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume d'acqua derivato

Il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aoore@cert.arpa.emr.it ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

9.2 Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme introdotte con Determinazione ARPAE n. DET-2022-427 del 27/05/2022 "Direzione Tecnica. Attivazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'anno 2022", per il periodo di validità della stessa, con la quale è stato introdotto il sistema semaforico finalizzato alla verifica della disponibilità idrica, consultabile sul portale web dell'Agenzia al seguente link <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo>;

9.3 Monitoraggio – il concessionario è tenuto ad effettuare, con cadenza semestrale, il monitoraggio sulle acque del Torrente Tresinaro finalizzato alla verifica delle componenti di qualità idromorfologica e di quelli chimico-fisici e biologici dello stato ambientale del corpo idrico interessato, e comunicare tempestivamente i dati delle rilevazioni a questo Servizio concedente.

9.3 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.4 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

9.5 Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza, **entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento**.

9.6 Stato delle opere - La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

9.7 Prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico - Le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che si recepiscono nel presente disciplinare sono le seguenti:

1. *Il serbatoio dovrà essere posizionato ad una distanza di almeno 10m dal ciglio di sponda e di almeno 5 m dal confine di proprietà demaniale, la scarpata nel punto di presa dovrà essere protetta dall'erosione con massi ciclopici, il tubo di presa dovrà essere posizionato ad un'altezza minima di 20 cm dal fondo alveo. La presa dovrà essere dotata di griglia per proteggere dall'ingresso della fauna ittica.*
2. *Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.*
3. *Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del fiume **Torrente Tresinaro** in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto*

interes-sato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

4. *Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua, escavazioni, bu-che e sbarramenti nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde.*
5. *Le opere devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio Sicurezza Territoriale E Protezione Civile di Reggio Emilia.*
6. *Gli eventuali interventi di manutenzione autorizzati, sono a carico del concessionario.*
7. *Il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, una insegna con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.*

9.8 Occupazioni di suolo del demanio idrico – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione. Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

1. *La salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;*
2. *La conservazione dei beni concessi;*
3. *La prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);*
4. *Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;*
5. *Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l' ARPAE – SAC concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;*
6. *Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;*
7. *Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o al personale dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;*
8. *L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.*

9.9 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

9.10 Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro

parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

I lavori in alveo devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena.

L'alveo, dopo l'ultimazione dei lavori, deve essere ripristinato e profilato secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

9.11 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

9.12 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati secondo le disposizioni di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni concedente, sentita l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

L'ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, ne dispone il procedimento d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

9.13 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.14 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente articolo è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

Articolo 10 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni

legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 11 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo, il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(Monzali Giorgio)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.